

STATUTO

DENOMINAZIONE

ART.1 – E' costituita un'Associazione tra Urologi e cultori delle discipline urologiche denominata "Ur.O.P." – Urologi Ospedalità Gestione Privata.

SEDE

ART.2 – L'Associazione ha sede in Acireale, Via Kennedy n. 53. Il Consiglio Esecutivo potrà istituire Uffici di segreteria e/o sedi operative in qualsiasi località, purché situate in Italia.

DURATA

ART.3 – La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO

ART.4 – L'Associazione ha per scopo la formazione delle figure professionali afferenti alle scienze urologiche. L'Associazione, al fine di perseguire il proprio scopo sociale, si propone di organizzare Convegni, Corsi, Congressi, pubblicazioni e scambi culturali nonché promuovere indagini, studi scientifici e la diffusione dell'urologia attraverso tutti i possibili mezzi di comunicazione, e di curare i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche, con gli Organi Professionali e le Istituzioni in genere.

ART.5 – L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica.

L'Associazione potrà inoltre federarsi con altre Associazioni che abbiano finalità analoghe.

SOCI

ART.6 – I soci possono essere:

- Soci ordinari
- Soci onorari
- Soci sostenitori.

ART.7 – Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di Socio ordinario gli Specialisti in Urologia, anche ambulatoriali e i medici operanti in strutture assistenziali urologiche private o a gestione privata. Le domande di ammissione all'Associazione in qualità di Socio ordinario devono essere presentate al Consiglio Esecutivo che, dopo la valutazione, le sottoporrà all'approvazione, a maggioranza dei presenti con diritto di voto, dell'Assemblea dei Soci.

ART.8 – Sono Soci onorari coloro che si sono resi meritevoli nel campo delle scienze urologiche o si sono particolarmente adoperati per il perseguimento dei fini dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti con diritto di voto l'attribuzione della qualifica di Socio onorario su proposta del Consiglio Esecutivo.

I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

ART.9 – Sono Soci sostenitori:

- I Medici specialisti in Urologia che non lavorano in strutture assistenziali urologiche private o a gestione privata;
- I Medici non specialisti in Urologia e gli studiosi italiani o stranieri e/o i cultori della materia che abbiano dimostrato un particolare interesse per l'Urologia a gestione privata;
- I Medici specializzandi in Urologia

Le domande di ammissione all'Associazione in qualità di Socio sostenitore devono essere presentate al Consiglio Esecutivo che, dopo la valutazione, le sottoporrà all'approvazione, a maggioranza dei presenti con diritto di voto, dell'Assemblea dei Soci.

I Soci sostenitori non hanno diritto al voto e non possono far parte né degli organi direttivi né dei Comitati. Essi si impegnano a sostenere l'Associazione pagando una quota annuale pari almeno al 50% della quota stabilita per i Soci ordinari.

ART.10 – L'ammissione dei Soci ordinari ed onorari è rimessa al giudizio insindacabile dell'Assemblea, che delibererà in proposito a maggioranza dei presenti con diritto di voto. I Soci ordinari e onorari partecipano di diritto alle manifestazioni associative, hanno diritto di voto e di parola nelle assemblee, possono far parte degli organi dell'Associazione, possono proporre nuovi Soci.

I Soci sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi dell'Associazione e si impegnano ad una mutua assistenza, culturale e professionale al fine di una crescita qualitativa, scientifica ed assistenziale mirata allo sviluppo dell'Associazione ed al miglioramento della assistenza al paziente

ART.11 – La qualità di Socio si perde per dimissioni o decadenza.

Il Socio decade di diritto nel caso in cui non abbia versato la quota associativa dopo due solleciti del Tesoriere oppure perda i requisiti per i quali è stato ammesso.

Un Socio decaduto per morosità può richiedere una nuova iscrizione all'Associazione solo dopo aver saldato le morosità pendenti e seguendo la prassi di ammissione prevista per i nuovi Soci.

Il Collegio dei Probiviri potrà deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, l'esclusione dall'Associazione del socio che abbia offeso o danneggiato l'immagine ovvero materialmente l'Associazione e/o i suoi Organi.

QUOTE

ART.12 – La quota annua di iscrizione è deliberata di anno in anno dal Consiglio Esecutivo. Il versamento dovrà essere effettuato dai Soci a mani del Tesoriere, o all'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Esecutivo, entro un mese dal ricevimento della comunicazione. Gli Specializzandi sono esonerati dal pagamento della quota. Il Consiglio Esecutivo, in particolari circostanze, può decidere di esonerare temporaneamente dal pagamento della quota anche altri Soci.

PATRIMONIO

ART.13 – Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote versate annualmente dai Soci, secondo quanto stabilito dal Consiglio Esecutivo;
- dai contributi versati volontariamente dai Soci o da terzi (sia persone fisiche, sia Società o altri Enti Pubblici e Privati);
- da lasciti, legati, donazioni o eredità da chiunque voglia aiutare finanziariamente l'Associazione.

ART.14 – I Beni, gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere reimpiegati per lo scopo dell'Associazione. Se ne fa assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione stessa non siano imposte per legge.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.15 – Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche non sono remunerate.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.16 – L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente, mediante avviso da inviarsi almeno un mese prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun Socio in regola con il pagamento delle quote sociali, con lettera raccomandata oppure tramite posta elettronica.

Ogni Socio in regola con le quote sociali ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno i 2/3 dei Soci e/o dalla maggioranza del Consiglio Esecutivo

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Presidente che, dopo aver consultato il Consiglio Esecutivo, convocherà i Soci, a mezzo fax o posta elettronica, dai 15 ai 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 21 soci intervenuti aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza semplice dei votanti.

L'Assemblea ratifica i risultati delle elezioni delle cariche sociali comunicate dal Presidente del seggio elettorale costituito con le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione.

ART.17 – L’Assemblea:

- esamina ed approva il consuntivo annuale dell’attività finanziaria e la relazione che lo accompagna, presentati dal Consiglio Esecutivo nonché il bilancio preventivo;
- ratifica l’elezione dei componenti del Consiglio Esecutivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- indice il Congresso Nazionale e ne designa il Presidente;
- ratifica l’accettazione dei nuovi Soci.

ART.18 – L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione del consuntivo dell’anno precedente e del preventivo dell’anno in corso ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

ART.19 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Presidente Vice Presidente che chiamerà uno dei presenti a fungere da Segretario dell’Assemblea. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, anche in forma elettronica con relativa stampa finale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e che dovrà essere trascritto sul “Libro Verbali Assemblee”.

IL CONSIGLIO ESECUTIVO

ART.20 – Il Consiglio Esecutivo è composto da:

- Past President;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Quattro Consiglieri.

I Soci presentano la loro candidatura per le singole cariche per iscritto al Consiglio Esecutivo che ha indetto le elezioni entro il termine stabilito dal Regolamento dell’Associazione.

Il Consiglio Esecutivo dura in carica due anni ed ogni suo componente può essere rieletto consecutivamente una sola volta nella medesima carica.

Al Consiglio Esecutivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non assegnati all’Assemblea essendogli demandate le più ampie facoltà per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione con i soli limiti imposti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Consiglio Esecutivo ha il compito di guidare ed amministrare l’Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta allo sviluppo, alla crescita ed al conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Il Consiglio Esecutivo, ove ne ravvisi la necessità, può apportare modifiche al regolamento da far approvare in Assemblea per poter diventare esecutive.

Il Consiglio Esecutivo delibera l’ammontare delle quote associative annuali.

Le delibere del Consiglio Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Il Consiglio Esecutivo istituisce il Comitato Scientifico, ne definisce la composizione numerica e ne individua i componenti.

ART.21 – In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Esecutivo essi vengono sostituiti dai Soci che nella carica corrispondente hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.22 – Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio Esecutivo e dai Coordinatori Regionali.

I Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Esecutivo, uno per ogni regione o gruppo di regioni (Macroregioni) definiti dallo stesso Consiglio Esecutivo.

I Coordinatori Regionali svolgono funzioni organizzative e di controllo secondo le direttive emanate dal Consiglio Esecutivo ed hanno il precipuo compito di organizzare riunioni scientifiche, di favorire l'iscrizione di nuovi Soci, di rapportarsi con le Autorità e le Istituzioni delle Regioni e/o Macroregioni, in rappresentanza dell'Associazione.

L'incarico di Coordinatore Regionale ha la durata del Consiglio Esecutivo che lo nomina.

I Soci sia ordinari che onorari presentano la loro candidatura per le singole cariche per iscritto al Consiglio Esecutivo secondo quanto previsto dal Regolamento Associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'istituzione di altri Comitati e ne definisce la loro composizione numerica.

I Soci devono presentare al Consiglio Esecutivo, la loro candidatura a Componenti dei Comitati secondo quanto previsto dal regolamento associativo.

E' riservata al Consiglio Esecutivo la nomina dei Componenti dei Comitati che, a loro volta, eleggeranno i Presidenti.

I Comitati hanno la durata del Consiglio Direttivo che li ha istituiti.

IL PRESIDENTE

ART.23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le Assemblee societarie, il Consiglio Esecutivo ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, adotta eventuali provvedimenti di urgenza ed esegue le decisioni del Consiglio Esecutivo e sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione.

ART.24 - In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i suoi compiti sono svolti dal Vice Presidente

ART.25 - Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse o di indole editoriale ed organizzativa il Presidente può avvalersi dell'opera di collaboratori esterni le cui retribuzioni saranno deliberate dal Consiglio Esecutivo.

IL SEGRETARIO

ART.26 Il Segretario tiene aggiornato l'Albo dei Soci, dirama gli avvisi delle riunioni delle Assemblee e dei Consigli Esecutivo e Direttivo; registra le presenze alle suddette riunioni e ne compila i verbali.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Segretario, ne assume le funzioni il Tesoriere, con gli stessi poteri ed attribuzioni del Segretario.

IL TESORIERE

ART.27 - Il Tesoriere ha l'incarico di:

- redigere il consuntivo ed il preventivo annuale dell'attività finanziaria dell'Associazione da presentare al Consiglio Esecutivo, che, dopo la relativa approvazione, li sottoporrà all'esame dell'Assemblea;
- curare l'esazione delle quote e dei contributi sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante all'Associazione in ragione della sua attività;
- tenere la contabilità dell'Associazione, avvalendosi eventualmente anche di consulenti esterni;
- tenere l'inventario aggiornato dei beni dell'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Tesoriere ne assume le funzioni il Segretario, con gli stessi poteri ed attribuzioni del Tesoriere.

IL CONSIGLIO DEI GARANTI

ART.28 - Il Consiglio dei Garanti è formato dai Past President dell'Associazione e del Comitato Scientifico ed agisce da organo consultivo per il Consiglio Esecutivo. E' convocato dal Presidente dell'Associazione quando ritenuto opportuno oppure quando ne viene fatta richiesta da almeno uno dei componenti del Consiglio Esecutivo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.29 - Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci, durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Esecutivo, e possono essere rieletti.

Non possono essere nominati Revisori dei conti coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo.

ART.30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere obbligatorio e non vincolante sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio si raduna preferibilmente almeno due volte l'anno.

Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il consuntivo ed il preventivo di ogni esercizio.

Di ogni riunione sarà redatto verbale, anche in forma elettronica con relativa stampa finale, che dovrà essere trascritto sul “Libro delle Riunioni del Collegio dei Revisori” tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso, nominato nell’ambito dello stesso Collegio.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 31 - Qualunque controversia di qualsiasi tipo che dovesse insorgere tra l’Assemblea ed il Consiglio Esecutivo ed uno o più Soci, o tra i Soci stessi, sarà risolta da tre Probiviri eletti dall’Assemblea che nomineranno al loro interno un Presidente.

I Probiviri possono essere scelti tra Soci durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Esecutivo e possono essere rieletti.

I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il Collegio dei Probiviri deciderà anche sulle sanzioni disciplinari che potranno consistere nella censura, nella sospensione transitoria o nella perdita della qualità di Socio.

Le decisioni del Collegio sono insindacabili.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 32 - Le modifiche dello Statuto possono essere:

- proposte dal Consiglio Esecutivo;
- richieste al Presidente da almeno un quinto dei Soci con diritto di voto.

Il Consiglio Esecutivo le sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria dei Soci.

L’Assemblea delibererà in prima convocazione con la presenza della metà dei soci più uno e con il voto favorevole della maggioranza semplice; in seconda convocazione con la presenza di almeno 21 soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza semplice.

SCIoglimento

ART.33 - Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti e con il parere vincolante del Collegio dei Garanti

ART.34 – L’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, si fa obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

ART.35 - Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento che ne disciplina l’attuazione, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione.

ART.36 - L’approvazione del presente Statuto annulla e sostituisce tutte le norme statutarie precedenti.